



COMUNE DI BELGIRATE



COMUNE DI LESA



COMUNE DI MEINA

**UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE  
BELGIRATE È LESA È MEINA**

 **GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE**

Sede Uffici: Piazza Carabelli n. 5 - 28046 MEINA (NO) - Tel. 0322.669092 - Fax 0322.660612

Sede Legale: Via Portici n. 2 - 28040 LESA (NO)

[info@demaniobassolagomaggiore.it](mailto:info@demaniobassolagomaggiore.it) - [unionevergante@mailcertificata.net](mailto:unionevergante@mailcertificata.net)

**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE  
DEMANIALE RELATIVI ALL'OCCUPAZIONE DI BENI DEMANIALI IN COMUNE DI  
BELGIRATE PER ANNI 9**


(Art. 11 comma 4 del Regolamento Regionale n. 13/R del 28.07.2009)

**ART. 1**  
**OGGETTO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI ORDINARIE**

**LOTTO 1:**

COMUNE DI BELGIRATE

Foglio 1 mappale 422 – 431 - 483



**LOTTO 2:**

Foglio 1 mappale 480



## **ART. 2 CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE ORDINARIA E DURATA**

La concessione è conferita, previo esperimento di Asta Pubblica, a favore di chi, in possesso dei requisiti fissati dal bando di gara, avrà presentato la migliore offerta sul canone di concessione a base d'asta.

Prima della stipula della concessione, rilasciata dalla Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore", dovrà essere redatto regolare verbale di consistenza e di consegna del locale, da aggiornare in relazione ad ogni singolo intervento realizzato dal concessionario successivamente all'avvio della concessione, previa autorizzazione.

La concessione demaniale ordinaria ha durata massima di anni 9 (nove) decorrenti dalla data di efficacia della concessione, che costituisce momento di consegna formale del bene, con scadenza fissata al 31/12 del periodo stabilito ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Regolamento Regionale n. 13/R.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. 17 gennaio 2008 n.2 e dell'art. 28 del "Regolamento regionale recante: Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (art. 4, comma 1, lett. j) della L.R. 17 gennaio 2008 n. 2)" approvato con D.P.G.R. 28 luglio 2009 n. 13/R il beneficiario della concessione potrà presentare all'Autorità demaniale preposta, con le procedure di cui all'art. 22 del Regolamento, almeno 180 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo del titolo del possesso e di utilizzo del bene demaniale e dei diritti relativi.

Qualora il bene demaniale sia rimasto invariato, conservando le caratteristiche originali, il richiedente, nella richiesta di rinnovo, deve comunque dichiarare nelle forme di legge che non è intervenuta alcuna modificazione dello stato dei luoghi rispetto a quanto concordato, che è stata conservata l'attività d'uso e la tipologia di occupazione a suo tempo prevista, allegando documentazione grafica ad individuazione del bene demaniale e dei diritti.

## **ART. 3 CANONE**

### LOTTO 1:

Il canone di concessione 2014 è fissato in **€ 2.756,81/annui**.

### LOTTO 2:

Il canone di concessione 2014 è fissato in **€ 1.526,48/annui**.

I canoni verranno aggiornati in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati rilevato a metà dell'anno precedente dall'ISTAT (FOI - indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).

Il titolare della concessione dovrà versare alla Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore entro il 28 febbraio di ogni anno, l'importo annuale anticipato del canone di concessione demaniale, rivalutato in base all'indice ISTAT, come previsto dall'art. 25, comma I del Regolamento approvato con D.P.G.R. 28 luglio 2009 n. 13/R.

Il ritardato pagamento di un'annualità entro i trenta giorni successivi al 28 febbraio dell'anno di riferimento, comporta il pagamento del canone più una penale del 3 (tre) per cento dello stesso. L'ulteriore ritardo nel pagamento dell'annualità comporta, in aggiunta, la corresponsione di interessi legali maturati a decorrere dal giorno successivo alla data del 31 marzo.

In caso di mancato pagamento dell'intera annualità entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, la concessione demaniale decade.

## **ART. 4 MANUTENZIONE E SPESE**

Il Concessionario è obbligato ad eseguire, a propria cura e spese tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di qualunque natura, che si rendessero necessarie.

Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente che si riserva di accertarne la necessità e l'opportunità.

Al termine della concessione le opere autorizzate ed eseguite saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio demaniale, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di richiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del concessionario.

Il Concessionario rimane obbligato all'accatastamento del bene oggetto di concessione, qualora ne ricorrono i presupposti.

## **ART. 5 SUBCONCESSIONE**

Sono vietate la sub-concessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene.

Il concessionario in casi eccezionali e per periodi determinati previa autorizzazione dell'autorità competente può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione.

Prevvia autorizzazione dell'autorità competente può altresì essere affidata ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell'ambito della concessione

In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, chiedendone la conferma entro sei mesi, pena la decadenza della concessione stessa.

Nel caso di trasferimenti di concessione tra enti pubblici, si applicano le norme ed i principi in materia.

## **ART. 6 RESPONSABILITÀ**

Il concessionario al momento del rilascio della concessione assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni ad esso derivanti (anche verso terzi).

Il concessionario assume ogni responsabilità civile, penale, fiscale, amministrativa della gestione della struttura, sollevando e mallevando il Comune da ogni pretesa di terzi al riguardo.

La responsabilità permane anche dopo la scadenza, per i fatti verificatisi nel corso della concessione.

Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del demanio.

Il costo degli interventi sostitutivi sarà posto a carico del concessionario.

La concessione è rilasciata senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi.

Il concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.

## **ART. 7 ADEMPIMENTI ALLA SCADENZA**

Allo scadere della concessione il concessionario deve restituire il bene nelle condizioni originarie, fatti salvi gli interventi di manutenzione autorizzati.

Entro 15 giorni dalla scadenza, salvo rinnovo o proroga della concessione, gli immobili, sono riconsegnati alla Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, mediante verbale di riconsegna; Nel verbale stesso è fatto constatare, ove carente, lo stato di manutenzione e conservazione degli immobili.

In caso di inadempienza, la Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore provvede in via di autotutela con ordinanza di rilascio ed esecuzione d'ufficio.

Non compete alla concessionaria nel corso della concessione o alla scadenza compenso, indennizzo o

risarcimento alcuno né per eventuali migliorie apportate ai beni o al servizio, né per nuove strutture e impianti realizzati, né per avviamento; è escluso sin d'ora ogni diritto di prelazione su future concessioni.

Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante lo stato del bene consegnato.

## **ART. 8 GARANZIE**

A garanzia delle obbligazioni assunte, il concessionario dovrà versare alla Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore un deposito cauzionale (LOTTO 1: € 2.756,81) - (LOTTO 2: € 1.526,48) pari all'annualità del canone 2014.

Il deposito cauzionale versato a garanzia, verrà restituito, previa istanza del concessionario, al termine della concessione allorché il soggetto concedente si sarà assicurato che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.

## **ART. 9 DECADENZA - RECESSO**

La decadenza della concessione è pronunciata dal Responsabile della Gestione Associata, nei seguenti casi:

- ✓ nel caso di mancato pagamento del canone;
- ✓ per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- ✓ per inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di leggi o di regolamenti;
- ✓ nel caso di mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso, dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;
- ✓ qualora si verifichi una violazione della clausole di tutela o di conservazione dell'area o del bene concesso.

L'autorità concedente, accertata la sussistenza di una delle cause di decadenza, comunica le proprie contestazioni al concessionario assegnando un termine massimo di trenta giorni per fornire eventuali controdeduzioni.

Decorso inutilmente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni rese non siano ritenute idonee, l'autorità concedente dispone, con provvedimento motivato, la decadenza della concessione fissandone i termini esecutivi e fatti salvi i diritti al risarcimenti dei danni.

È facoltà dell'autorità concedente revocare la concessione medesima anche anteriormente alla scadenza, qualora il bene o il diritto concesso occorra per ragioni di pubblica utilità senza che per tale fatto il concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla possa eccepire.

La revoca va esercitata con preavviso di trenta giorni precedenti alla data il cui rilascio del bene o del diritto concesso deve avere esecuzione.

È data facoltà al concessionario di poter recedere in qualsiasi momento dal contatto dandone avviso scritto e motivato all'autorità concedente, almeno 180 giorni prima della fine dell'anno in corso.

## **ART. 10 RECESSO PER PUBBLICO INTERESSE**

La Gestione Associata per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente potrà variare le modalità di concessione del bene ed il concessionario dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche nel caso in cui possa derivarne una minor comodità o maggiore spesa

L'Autorità concedente può revocare la concessione anche anteriormente alla scadenza, qualora il bene o il diritto concesso occorra per ragioni di pubblica utilità senza che per tale fatto il concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla eccepire.

La revoca va esercitata con preavviso di trenta giorni precedenti la data in cui il rilascio del bene

deve avere esecuzione.

## **ART. 11 SPESE**

Tutte le spese comunque inerenti, connesse o accessorie alla concessione di che trattasi sono assunte ad esclusivo carico del Concessionario.

Agli effetti dell'art. 1341 Codice Civile, il Concessionario dichiara di aver visto e specificamente approvato tutti gli articoli del presente disciplinare.

## **Art. 12 FONTI LEGISLATIVE**

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare il R.D., 30.03.1952 n. 327 "Codice della navigazione", il D.P.R. 08.06.1949 n. 631 "Regolamento di Navigazione interna", la L.R. L.R. 17 gennaio 2008 n. 2 e il "Regolamento regionale recante:" Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (articolo 4, comma 1, lettera j) della legge regionale 17 gennaio 2008 n.2)" approvato con D.P.G.R. 28 luglio 2009 n. 13/R.

Meina, 01.10.2014

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Geom. Renato Melone